

**RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA
CORTE DEI CONTI EUROPEA**
**"Sostegno dell'UE alla biodiversità e alla lotta contro i cambiamenti climatici nelle foreste
dell'UE: risultati positivi ma limitati"**

SINTESI

Risposta congiunta della Commissione ai paragrafi da I a IV:

Come annunciato nella comunicazione sul Green Deal europeo, la Commissione ha adottato una nuova strategia forestale dell'UE per il 2030¹ che copra l'intero ciclo forestale e promuova i numerosi servizi offerti da questi ecosistemi. Basandosi sulla strategia dell'UE sulla biodiversità 2030, la strategia forestale dell'UE definisce un obiettivo e azioni concrete per migliorare la qualità e la quantità delle foreste dell'UE, per rafforzarne la protezione, il ripristino e la resilienza, nonché per aumentare il contributo del settore forestale al nuovo modello di crescita in linea con il Green Deal europeo.

L'obiettivo principale della strategia è quella di garantire foreste dell'UE più estese, sane, diversificate e resilienti, che contribuiscano in modo significativo al rafforzamento della biodiversità e dell'ambizione in materia di clima, garantiscano mezzi di sussistenza e favoriscano una bioeconomia forestale sostenibile. La strategia propone azioni volte a garantire che le foreste dell'UE siano preservate e gestite in modo sostenibile, anche mediante un monitoraggio rafforzato delle foreste e una pianificazione strategica. Prevede inoltre misure per evitare o correggere pratiche non sostenibili e cerca il giusto equilibrio e sinergie tra, da un lato, la necessità di aumentare gli sforzi di protezione, ripristino e adattamento delle foreste per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima e biodiversità e, dall'altro, i diversi interessi socioeconomici connessi alle foreste.

IV.

a) La strategia sulla biodiversità per il 2030², adottata nel maggio 2020, affronta già la questione della perdita di biodiversità nell'UE, che interessa anche le sue foreste. Alcuni degli impegni principali della strategia sulla biodiversità, che riguardano anche le foreste, sono: aumentare le zone giuridicamente protette al 30 % della superficie terrestre dell'UE; proteggere rigorosamente il 10 % della superficie terrestre dell'UE, comprese tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti sul suo territorio; gestire efficacemente tutte le zone protette; sviluppare linee guida sull'imboschimento e il rimboschimento rispettosi della biodiversità e sulle pratiche di silvicoltura più vicine alla natura; proporre nel 2021 l'introduzione nell'UE di obiettivi di ripristino della natura giuridicamente vincolanti; e attuare e far rispettare con più rigore la legislazione ambientale dell'UE.

b) L'articolo sugli obblighi di comunicazione non riguarda la qualità dei controlli. Su tale base, gli Stati membri hanno respinto la proposta della Commissione di includere questo elemento nella relazione annuale.

Sebbene l'uso del telerilevamento possa essere efficace sotto il profilo dei costi e utile in casi specifici (ad esempio nei casi in cui vi siano violazioni della legislazione in materia di protezione della natura dovute al disboscamento nelle aree protette), esso non è in genere uno strumento sufficiente per garantire l'applicazione del regolamento UE sul legno (EUTR). Il fatto che una

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico europeo e al Comitato delle regioni: "Nuova strategia forestale dell'UE per il 2030" COM(2021)572 final.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico europeo e al Comitato delle regioni: "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita", COM/2020/380 final.

foresta sia disboscata non fornisce molte informazioni in merito alla legalità di tale operazione. La Commissione promuoverà tuttavia un uso esteso dell'intelligence geospaziale, compreso il telerilevamento, affinché le autorità competenti degli Stati membri garantiscano una migliore applicazione della legislazione nazionale applicabile in materia di silvicoltura e sfruttamento forestale.

All'interno dell'UE, il regolamento sul legno non è l'unico strumento riguardante il disboscamento illegale. Il disboscamento illegale può contravvenire alle norme delle direttive Uccelli e Habitat e comportare responsabilità per la riparazione dei danni ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale. Per quanto riguarda l'uso del telerilevamento a fini di monitoraggio, la Commissione formula alcune osservazioni.

In primo luogo, a norma dell'acquis, il monitoraggio, compreso il controllo della conformità, è di competenza degli Stati membri.

In secondo luogo, per quanto riguarda il controllo della conformità, il telerilevamento dovrebbe essere inteso come una fonte di informazioni per l'intelligence geospaziale, da considerarsi a sua volta parte di un insieme più ampio di interventi necessari (garanzia collettiva di conformità) per combattere problemi come il disboscamento illegale.

In terzo luogo, l'UE sostiene l'uso da parte degli Stati membri del telerilevamento e dell'intelligence geospaziale attraverso il programma quadro di partenariato per l'accettazione degli utenti di Copernicus dedicato alla sperimentazione di piattaforme nazionali d'informazione sulle foreste e all'uso di intelligence geospaziale per combattere il disboscamento illegale nelle foreste (criminalità forestale).

In quarto luogo, la Commissione sostiene il lavoro degli Stati membri in materia di garanzia della conformità, anche attraverso l'elaborazione di una documentazione di orientamento che spieghi l'intelligence geospaziale: cfr. vademecum "Assicurare la conformità ambientale nelle aree rurali" e relativa guida riassuntiva: [Assicurare la conformità ambientale nelle aree rurali – Ufficio delle pubblicazioni dell'UE \(europa.eu\)](#); [Garanzia di conformità ambientale nelle aree rurali – Ufficio delle pubblicazioni dell'UE \(europa.eu\)](#) (guida riassuntiva) e orientamenti sulla lotta contro i reati ambientali e le relative violazioni; orientamenti sulla lotta alla criminalità ambientale, [Circabc \(europa.eu\)](#).

Infine, la Commissione stessa svolge un ruolo di custode dei trattati per garantire che gli Stati membri adempiano gli obblighi pertinenti, ad esempio ai sensi della direttiva Habitat, e in tale contesto si avvale di diversi strumenti investigativi, tra cui l'intelligence geospaziale.

c) La Commissione desidera sottolineare che la nuova strategia di adattamento dell'UE³ pubblicata nel febbraio 2021, rispetto alla precedente del 2013, prevede azioni molto più incisive a sostegno dell'adattamento delle foreste, anche attraverso la creazione e la diffusione di informazioni, conoscenze e soluzioni pratiche.

d) Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sostiene la politica europea in materia di sviluppo rurale e contribuisce alla sostenibilità economica, ambientale e sociale delle zone rurali. Il sostegno alle misure forestali nell'ambito del FEASR è parte integrante del conseguimento degli obiettivi della politica e riconosce la multifunzionalità delle foreste.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico europeo e al Comitato delle regioni: "[Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici](#)", COM/2021/82 final.

Il nuovo modello di attuazione della futura politica agricola comune (PAC) darà agli Stati membri maggiore flessibilità, consentendo loro di tenere maggiormente conto delle condizioni e delle esigenze locali. Oltre al requisito secondo cui gli investimenti nell'imboschimento devono essere in linea con gli obiettivi climatici e ambientali conformemente agli orientamenti di Forest Europe, il sostegno al settore forestale deve basarsi su un piano di gestione forestale o su uno strumento analogo.

Nell'ambito del prossimo quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione saranno fornite ogni anno informazioni utili sulle misure forestali. Gli effetti delle misure forestali sulla biodiversità e sul clima saranno tuttavia considerati solo nella valutazione della politica.

V. La Commissione accoglie le raccomandazioni.

INTRODUZIONE

17. Sebbene il tasso di esecuzione di entrambe le misure forestali alla fine del 2020, pari a quasi il 50 %, sembri piuttosto basso, va osservato che si tratta di un tasso tipico, in particolare per i progetti di investimento, che riflette la quota più elevata di sostegno concesso. Gli investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste richiedono tempo e i pagamenti finali del sostegno sono versati alla fine del rispettivo progetto. Pertanto si prevede un aumento del tasso di esecuzione finanziaria al termine dell'attuazione del presente periodo di programmazione che, a causa del periodo di transizione di 2 anni e della regola N+3, coinciderà con la fine del 2025.

È opportuno rilevare che le spese connesse al settore forestale nell'ambito di altre misure di sviluppo rurale, quali il trasferimento di conoscenze, i servizi di consulenza, le infrastrutture, i servizi rurali di base (compresi i piani di gestione forestale Natura 2000) e le misure di cooperazione, sono riportate nelle relazioni annuali sull'attuazione per ciascun programma di sviluppo rurale, sebbene alcune di esse assieme ad attività analoghe nel settore agricolo. In ogni caso, le relazioni annuali sull'attuazione prevedono un monitoraggio e una rendicontazione distinti per i pagamenti compensativi per le aree forestali di Natura 2000.

OSSERVAZIONI

Riquadro 3 – Esempi di misure di conservazione non specifiche

Per quanto riguarda la Spagna, il 27 febbraio 2015 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione, invitando le autorità spagnole ad adottare misure per proteggere e gestire i loro siti Natura 2000. Una ulteriore lettera di costituzione in mora è stata inviata nel luglio 2020.

Per quanto riguarda la Polonia, il 9 giugno 2021 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione, invitando le autorità polacche ad adottare misure per proteggere e gestire i loro siti Natura 2000⁴.

Riquadro 4 - Protezione delle foreste antiche in Polonia

La Commissione torna a richiamare la **Polonia** affinché dia esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE relativa al mancato adempimento dei suoi obblighi derivanti dalle direttive sugli habitat ([direttiva 92/43/CEE](#)) e sugli uccelli ([direttiva 2009/147/CE](#)) per quanto riguarda la protezione della foresta di Białowieża⁵.

La Polonia non si è ancora pienamente conformata alla sentenza. In particolare, la Polonia non ha abrogato l'allegato del piano di gestione forestale del distretto forestale di Białowieża, introdotto nel

⁴ Pacchetto infrazioni di giugno 2021: decisioni principali.

⁵ Pacchetto infrazioni di febbraio 2021: decisioni principali.

2016, e non lo ha sostituito con misure idonee a preservare l'integrità del sito, garantire la conservazione e proteggere le specie e gli habitat. Le azioni previste dalla Polonia non sono in linea con le direttive né con la sentenza della Corte.

33. Ai sensi del regolamento UE sul legno (EUTR), per legno e prodotti da esso derivati "di provenienza illegale" si intendono quelli ottenuti violando la legislazione applicabile nel paese di produzione per quanto riguarda: i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati; i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname; il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname; i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname; e in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.

34. La dovuta diligenza stabilita dall'EUTR consiste nell'adottare misure e procedure che forniscono accesso a tutte le informazioni pertinenti (fase 1), nell'adottare procedure per la raccolta e l'analisi di tutte le informazioni e i documenti pertinenti (fase 2) e nel prevedere misure e procedure adeguate e proporzionate per ridurre il rischio a trascurabile (fase 3).

36. Le informazioni richieste dalla Commissione si basano sull'articolo relativo alle relazioni (articolo 20) del regolamento. Gli Stati membri hanno insistito per non includere l'obbligo di comunicazione su altri aspetti (come la qualità dei controlli).

Sulla base delle informazioni disponibili, definite nell'articolo sulle relazioni, la Commissione cerca di valutare la conformità dell'attività di monitoraggio degli Stati membri, comprese le norme nazionali che definiscono il disboscamento illegale o le procedure utilizzate per i controlli. In passato, basandosi su tali informazioni, sono state avviate diverse procedure d'infrazione. Ove necessario, la Commissione chiede agli Stati membri di motivare le loro risposte con documenti giustificativi che consentano di verificare l'accuratezza o la completezza delle informazioni (come nei casi di infrazione menzionati).

39. La Commissione desidera sottolineare che vi sono limitazioni all'uso dei dati del telerilevamento per garantire la conformità all'EUTR a livello dell'UE. L'uso dell'intelligence geospaziale da parte della Commissione per valutare potenziali violazioni delle direttive Habitat o Uccelli è attualmente in fase di sviluppo, sulla base dei dati Copernicus e di altre fonti. La Commissione intensificherà inoltre gli sforzi per sensibilizzare le autorità competenti degli Stati membri e aiutarle a migliorare l'uso dell'intelligence geospaziale per garantire il rispetto della legislazione pertinente in materia di protezione della natura. Il programma quadro di partenariato per l'accettazione degli utenti di Copernicus sostiene già le piattaforme sperimentali nazionali d'informazione sulle foreste e l'uso dell'intelligence geospaziale per combattere il disboscamento illegale nelle foreste (criminalità forestale).

43. La seconda direttiva sulle energie rinnovabili (RED II), insieme al regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF), ha rafforzato il quadro di sostenibilità dell'UE per la bioenergia dopo il 2020. In particolare, la RED II ha esteso i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE per includere anche la biomassa nell'energia elettrica e termica (oltre ai biocarburanti liquidi per i trasporti) e ha introdotto criteri specifici per la biomassa forestale. La direttiva RED II impone inoltre agli Stati membri di elaborare propri regimi di sostegno al fine di evitare indebite distorsioni del mercato delle materie prime. Le nuove proposte legislative della Commissione che modificano le direttive LULUCF⁶ e RED II⁷ rafforzano

⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, al fine di semplificare le norme di conformità, stabilire gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissare l'impegno di conseguire

ulteriormente il quadro di sostenibilità dell'UE per l'uso della biomassa per la produzione di energia. In particolare, la modifica di RED II propone di rafforzare ulteriormente i criteri di sostenibilità per la biomassa e di migliorare l'applicazione del principio dell'uso a cascata. La proposta applica i criteri di sostenibilità dell'UE ai piccoli impianti di riscaldamento ed energia elettrica ed estende le aree inutilizzate per l'approvvigionamento di biomassa forestale. Propone inoltre di imporre agli Stati membri di non concedere alcun sostegno, anche se con alcune eccezioni, alla sola produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa forestale a decorrere dal 31 dicembre 2026.

45. La strategia aggiornata (2018) per la bioeconomia⁸ prevede infatti azioni volte a migliorare ulteriormente la comprensione e la misurazione degli effetti e degli impatti della bioeconomia sui limiti ecologici. Queste azioni si basano sul lavoro svolto in precedenza dalla Commissione e dai suoi organi consultivi nonché dalla comunità della ricerca in generale a partire dalla precedente strategia (2012). Nel 2013, ad esempio, allo scopo di fornire dati e informazioni sull'attuale bioeconomia, il Centro comune di ricerca ha istituito un osservatorio sulla bioeconomia, poi integrato nel 2017 nel Centro di conoscenze per la bioeconomia della Commissione, coordinato dallo stesso Centro comune di ricerca.

46. La Commissione desidera sottolineare che la recente legge europea sul clima⁹ recentemente adottata impone all'UE e ai suoi Stati membri di garantire progressi costanti nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità. Gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché le loro politiche di adattamento siano coerenti con le politiche settoriali e si sostengano reciprocamente. Ad oggi tutti gli Stati membri dispongono già di strategie e/o piani nazionali di adattamento, la maggior parte dei quali comprende valutazioni degli impatti dei cambiamenti climatici, delle vulnerabilità e dei rischi per la silvicoltura. A livello dell'UE, nel febbraio 2021 la Commissione ha pubblicato la nuova strategia di adattamento dell'UE, che pone un accento molto maggiore sulle foreste e include un numero più elevato di azioni forestali più incisive rispetto alla strategia del 2013.

50. Secondo la strategia forestale dell'UE adottata nel 2013, i piani di gestione forestale e gli strumenti analoghi basati sui principi della gestione sostenibile delle foreste sono fondamentali per un'offerta equilibrata di molteplici beni e servizi. I piani di gestione forestale sono un elemento centrale sia della strategia UE 2020 per la biodiversità, sia dei fondi UE per lo sviluppo rurale. La strategia è incentrata su questi piani e strumenti e ne promuove e sostiene l'uso.

Risposta congiunta della Commissione ai punti 51-52:

Il gruppo di lavoro ha concluso che i criteri e gli indicatori per la gestione sostenibile delle foreste sono strumenti preziosi per monitorare le tendenze, riferire a livello regionale, nazionale e

collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nell'uso del suolo, nella silvicoltura e nell'agricoltura, e del regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e del riesame (COM (2021) 554 final).

⁷ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (COM (2021) 557 final).

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "[Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente](#)", COM(2018) 673 final.

⁹ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

internazionale e valutare i progressi complessivi verso una gestione sostenibile delle foreste, ma non sono di per sé sufficienti a garantire il raggiungimento di tale obiettivo. A tal fine, gli Stati membri dispongono di sistemi atti a garantire l'attuazione pratica della gestione sostenibile delle foreste, tra cui: la legislazione e i requisiti nazionali, i processi partecipativi, i meccanismi non vincolanti (norme, orientamenti, ecc.), gli incentivi e le migliori pratiche, nonché i meccanismi volontari basati sul mercato (certificazione). I criteri e gli indicatori sono pertanto utili e destinati a valutare la gestione sostenibile delle foreste a determinati livelli, ma non a quello di unità di gestione. La nuova strategia forestale dell'UE per il 2030 mira a individuare ulteriori indicatori e soglie o intervalli, basandosi sui criteri per la gestione sostenibile delle foreste di Forest Europe, su determinati aspetti climatici e della biodiversità relativi alle condizioni degli ecosistemi forestali, quali gli obiettivi in materia di salute, biodiversità e clima, e prevede una proposta legislativa per garantire un sistema coordinato di raccolta e comunicazione dei dati relativi al monitoraggio forestale nell'UE.

54. Lo studio di valutazione delle misure forestali nell'ambito dello sviluppo rurale¹⁰ afferma che: i piani di gestione forestale possono svolgere un ruolo importante nello sviluppo della gestione sostenibile delle foreste a livello paesaggistico, soprattutto se inclusi nella pianificazione territoriale per garantire che tutti i settori della gestione sostenibile delle foreste siano adeguatamente considerati.

55. La nuova strategia forestale dell'UE riconosce la multifunzionalità delle foreste, comprese le loro funzioni socioeconomiche, ambientali e di adattamento/attenuazione dei cambiamenti climatici.

La silvicoltura è parte integrante della politica di sviluppo rurale dell'UE e contribuisce al conseguimento di alcuni degli obiettivi ambientali, sociali ed economici più importanti della politica. I programmi di sviluppo rurale sostengono le funzioni economiche, climatiche e ambientali delle foreste, anche se i tre aspetti potrebbero non avere lo stesso peso nelle singole misure previste da tali programmi.

58. La futura PAC consentirà maggiore flessibilità per gli Stati membri nella progettazione del sostegno, comprese le foreste. La Commissione ha proposto un nuovo modello di attuazione, in cui l'Unione fissa parametri strategici di base (obiettivi della PAC, tipi di interventi, requisiti di base), mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali concordati. Al tempo stesso, una maggiore sussidiarietà consentirà di tenere conto più specificamente delle condizioni ed esigenze locali. Gli Stati membri saranno responsabili di adattare gli interventi della PAC in modo da sfruttarne al massimo il contributo agli obiettivi dell'UE.

Il sostegno al settore forestale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici della PAC connessi al clima e all'ambiente, nonché al rafforzamento dello sviluppo economico e sociale delle zone rurali.

Nel definire i loro interventi, gli Stati membri dovranno tenere conto degli obiettivi del Green Deal europeo e delle raccomandazioni specifiche agli Stati membri. Durante il processo di approvazione dei piani strategici della PAC, la Commissione valuterà se i piani sono in linea con il Green Deal europeo e con le sue strategie e i suoi obiettivi.

Per quanto riguarda tutti i futuri interventi programmati nell'ambito dei piani strategici della PAC, alcune disposizioni generali sono incluse nel futuro quadro giuridico per il sostegno agli interventi forestali. Oltre al requisito secondo cui gli investimenti nell'imboschimento devono essere in linea con gli obiettivi climatici e ambientali conformemente agli orientamenti di Forest Europe, il sostegno al settore forestale deve basarsi su un piano di gestione forestale o su uno strumento analogo.

¹⁰ The Evaluation study of the forest measures under Rural Development Final Report, pag. 85. Disponibile all'indirizzo: <https://op.europa.eu/s/pkOE>.

61. Ai sensi del regolamento FEASR¹¹ e degli orientamenti della Commissione destinati agli Stati membri, i criteri di selezione dovrebbero essere applicati in modo obbligatorio (con alcune eccezioni) anche nei casi in cui il bilancio disponibile per la misura/l'invito a presentare proposte sia superiore alla domanda di finanziamenti. Gli Stati membri devono istituire procedure di selezione efficaci al fine di scegliere le operazioni più appropriate che contribuiranno agli obiettivi della misura.

È opportuno sottolineare che, anche in caso di applicazione insufficiente dei criteri di selezione a causa di un interesse modesto, tutte le condizioni di ammissibilità delle rispettive misure devono essere soddisfatte quale requisito della conformità di una sovvenzione erogata.

64. La futura PAC consentirà maggiore flessibilità e sussidiarietà per gli Stati membri nella semplificazione delle norme per il sostegno. Gli Stati membri avranno inoltre la possibilità di determinare i pagamenti per gli impegni silvoambientali e climatici sulla base dei costi sostenuti e dei mancati guadagni, tenendo conto della zona interessata in funzione delle esigenze individuate e degli obiettivi.

65. Il sistema di monitoraggio non è inteso a misurare gli effetti delle misure, bensì a monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione delle stesse rispetto agli obiettivi fissati.

66. La **tabella 1** riporta correttamente gli indicatori di realizzazione e di risultato pertinenti per il monitoraggio del contributo alla biodiversità e alla lotta ai cambiamenti climatici. Essa tuttavia non comprende gli indicatori di contesto pertinenti, vale a dire: **C.29** (Foreste e altre superfici boschive), che fornisce informazioni sulle aree di foreste e altre superfici boschive (totale e percentuale); **C.31** (Copertura del suolo), che fornisce l'effettiva ripartizione delle diverse categorie di suolo, comprese le aree forestali; **C.34** (Zone Natura 2000), che fornisce informazioni sulle aree protette nell'ambito di Natura 2000 utilizzate per l'agricoltura e/o la silvicoltura; e **C.38** (Foreste protette), che fornisce la percentuale di foreste e altre superfici boschive protette per preservare la biodiversità, i paesaggi e specifici elementi naturali.

67. Nel sistema attuale e futuro di monitoraggio e valutazione della PAC, gli indicatori di risultato servono a valutare la copertura delle misure pertinenti e a verificare se l'attuazione di tali misure da parte degli Stati membri sia conforme al piano.

Sebbene non esistano indicatori di impatto relativi alle foreste, il sistema di monitoraggio e valutazione comprende indicatori di contesto che forniscono un quadro completo delle aree forestali (incluse nella rete Natura 2000).

Tali indicatori sono utilizzati insieme a quelli di realizzazione nella valutazione, la quale in ultima analisi giudica gli effetti della politica.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

72. Le definizioni di provenienza legale e illegale di cui all'articolo 2 del regolamento UE sul legno fanno riferimento alla legislazione nazionale applicabile in materia di sfruttamento forestale, per la quale la Commissione non ha competenza ad agire (tranne nei casi in cui la legislazione rimanda alla legislazione dell'UE come la direttiva Habitat, rispetto alla quale la Commissione può intervenire, come dimostra l'esempio nel riquadro 4). Inoltre il controllo del rispetto degli obblighi di cui all'EUTR per gli operatori e i commercianti è di competenza degli Stati membri.

Per quanto riguarda il controllo degli obblighi degli Stati membri, la Commissione valuta la conformità sulla base delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 20 dell'EUTR. In passato, basandosi su tali informazioni, sono state avviate diverse procedure d'infrazione. Ove necessario, la Commissione chiede agli Stati membri di motivare le loro risposte con documenti giustificativi che

¹¹ Articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

consentano di verificare l'accuratezza o la completezza delle informazioni (come nei casi di infrazione menzionati).

73. Rispetto alla direttiva precedente, la seconda direttiva sulle energie rinnovabili ha rafforzato i criteri di sostenibilità dell'UE per la bioenergia, comprese ulteriori salvaguardie per garantire che la biomassa forestale per la produzione di energia sia ottenuta in modo sostenibile. La proposta legislativa della Commissione di modifica della RED II rafforza ulteriormente i criteri di sostenibilità per la biomassa, include le aree inutilizzate per l'approvvigionamento di biomassa forestale, propone una più ampia applicazione dei criteri di sostenibilità dell'UE ai piccoli impianti di riscaldamento ed energia elettrica e limita il sostegno nazionale per la sola produzione di energia elettrica a partire da biomassa forestale.

L'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici è affrontato nella nuova strategia di adattamento dell'UE e nella nuova strategia forestale dell'UE per il 2030.

74. I piani di gestione forestale e gli strumenti analoghi basati sui principi della gestione sostenibile delle foreste sono fondamentali per un'offerta equilibrata di molteplici beni e servizi e sono al centro dei finanziamenti dell'UE per lo sviluppo rurale. La Commissione ritiene che i pagamenti relativi a Natura 2000 per le foreste, gli investimenti volti ad accrescere la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali, nonché i servizi silvoambientali e climatici e la conservazione delle foreste nell'ambito dello sviluppo rurale contribuiscono alla biodiversità e alla resilienza ai cambiamenti climatici. La Commissione riconosce tuttavia che alcune delle misure forestali avrebbero potuto essere concepite meglio.

Se da un lato la futura PAC consentirà maggiore flessibilità per gli Stati membri nella progettazione del proprio sostegno, dall'altro tutti gli interventi devono basarsi su una logica d'intervento chiara, che risponda alle esigenze individuate in base ai nove obiettivi specifici e all'obiettivo trasversale della PAC. Nel definire i loro interventi, gli Stati membri dovranno tenere conto degli obiettivi del Green Deal europeo e delle raccomandazioni specifiche della Commissione ai singoli Stati membri.

Il sistema comune di monitoraggio dell'UE non è inteso a misurare gli effetti delle misure forestali della PAC. Oltre alla PAC, esistono troppi fattori che incidono sulla biodiversità forestale e sui cambiamenti climatici. Soltanto le valutazioni possono giudicare gli effetti netti delle misure della PAC.

Raccomandazione 1 – Migliorare il contributo alla biodiversità e affrontare i cambiamenti climatici nelle foreste

a) La Commissione accoglie la raccomandazione.

La nuova strategia forestale dell'UE per il 2030, adottata il 16 luglio 2021, propone una serie completa di azioni volte a migliorare la qualità e la quantità delle foreste dell'UE, nonché a promuoverne il ripristino e la resilienza. Pone l'accento sulla necessità di individuare ulteriori indicatori e soglie o intervalli di valori per la gestione sostenibile delle foreste; fornisce consulenza e orientamenti sullo sviluppo di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici; mette a disposizione orientamenti e promuove scambi di conoscenze sulle buone pratiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e resilienza; presenta una proposta legislativa sull'osservazione, la comunicazione e la raccolta di dati sulle foreste dell'UE, compresi i requisiti per i piani strategici per le foreste a livello nazionale/regionale.

Essa si basa sulla strategia sulla biodiversità per il 2030, adottata nel maggio 2020, che comprende un piano d'azione dettagliato, corredato di un calendario indicativo, volto a migliorare l'applicazione delle misure di conservazione delle foreste e che ha quindi costituito un passo significativo verso

l'attuazione della raccomandazione. Entro la fine del 2021 la Commissione metterà a disposizione un quadro di controllo che illustrerà lo stato di attuazione delle varie azioni¹².

Nell'elaborare le due strategie summenzionate, la Commissione ha esaminato la l'attuale quadro politico basato sulle valutazioni precedenti, nonché i riscontri ricevuti dal pubblico nel corso delle consultazioni pubbliche aperte. La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 prevede le seguenti azioni pertinenti per l'attuazione della presente raccomandazione da parte della Commissione:

- una proposta della Commissione sui criteri e gli orientamenti per l'individuazione e designazione di zone e corridoi ecologici supplementari, compresa una definizione di protezione rigorosa, e su come altre misure efficaci di conservazione basate sul territorio e l'inverdimento urbano possono contribuire a perseguire gli obiettivi di protezione della natura dell'UE per il 2030;
- una proposta di introduzione nell'UE di obiettivi di ripristino della natura vincolanti, compresa la valutazione di un'eventuale metodologia a livello di Unione per mappare gli ecosistemi, valutarli e riportarli a un buono stato ecologico, quello cioè da cui si ricavano benefici;
- orientamenti per la scelta e la definizione dell'ordine di priorità delle specie e degli habitat per le azioni prioritarie al fine di assicurare che almeno il 30 % delle specie e degli habitat il cui attuale stato di conservazione non è soddisfacente lo diventi entro il 2030 o mostri almeno una netta tendenza positiva;
- orientamenti metodologici sulla mappatura e sul monitoraggio del ripristino nonché dello stato degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici;
- linee guida sull'imboschimento e il rimboschimento rispettosi della biodiversità e sulle pratiche di silvicoltura più vicine alla natura;
- una tabella di marcia per l'impianto di almeno 3 miliardi di alberi supplementari nell'UE entro il 2030, nel pieno rispetto dei principi ecologici - pubblicata il 16 luglio 2021.

b) La Commissione accoglie la raccomandazione.

Raccomandazione 2 – Rafforzare la lotta contro il disboscamento illegale

a) La Commissione accoglie la raccomandazione. La Commissione esaminerà questo aspetto nel contesto dell'imminente iniziativa legislativa sulle misure volte a ridurre al minimo il rischio di deforestazione e degrado forestale associato ai prodotti immessi sul mercato dell'UE.

Nell'accettare tale raccomandazione, la Commissione sottolinea di non essere in grado di assumere impegni specifici in relazione a eventuali proposte legislative o all'esito dei negoziati legislativi con i legislatori.

b) La Commissione accoglie la raccomandazione. La nuova strategia forestale dell'UE per il 2030 comprende una serie di azioni volte ad accelerare l'attuazione e l'applicazione dell'acquis dell'UE esistente.

Raccomandazione 3 – Concentrare maggiormente sulla biodiversità e sulla lotta ai cambiamenti climatici le misure forestali adottate nell'ambito dello sviluppo rurale

a) La Commissione accoglie la raccomandazione.

All'atto dell'approvazione dei piani strategici della PAC la Commissione valuterà se le prescrizioni a livello dell'UE sono soddisfatte e se gli interventi progettati sono basati sull'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze, tenendo conto degli obiettivi del Green Deal europeo e delle raccomandazioni specifiche della Commissione ai singoli Stati membri.

¹² Il quadro di controllo per il monitoraggio sarà disponibile sul sito web del Centro di conoscenze per la biodiversità .

Le misure forestali sostenute nell'ambito del FEASR dovrebbero essere in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste, tenendo conto della multifunzionalità delle stesse.

Nell'ambito della futura PAC saranno ammissibili solo gli investimenti nel rimboschimento che siano coerenti con gli obiettivi climatici e ambientali in linea con i principi di gestione sostenibile delle foreste, così come elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento.

Inoltre il sostegno al settore forestale deve basarsi su un piano di gestione forestale o uno strumento analogo.

b) La Commissione accoglie la raccomandazione.

Essa osserva che è possibile giudicare l'impatto delle misure forestali sulla biodiversità e sull'azione per il clima solo attraverso una valutazione.